



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg. Gen. Data: 29/05/2023	OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.
---	--

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **VENTINOVE**, del mese di **MAGGIO**, alle ore 17.48, nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'Avviso di convocazione del 19.05.2023, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione, per la trattazione dei punti all'O.d.G. di cui al medesimo Avviso.

All'appello nominale a inizio seduta risultano presenti i seguenti Consiglieri:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	RESTA IPPOLITA	SI	-	10	DI BARI TIZIANA	SI	-
2	TOPPUTI FABIO FRANCESCO	SI	-	11	NETTI LANFRANCO	SI	-
3	DE CAROLIS TERESA	SI	-	12	BIANCO IMMACOLATA	SI	-
4	RESTA ONOFRIO	-	SI	13	PALMISANO ANGELO	SI	-
5	DE FLORIO TERESITA	SI	-	14	TUNDO PAOLO	SI	-
6	GIGANTELLI GRAZIANO	SI	-	15	SUSCA PASQUALINA	SI	-
7	DELL'AERA STEFANO	SI	-	16	SPINELLI SERGIO	SI	-
8	COPPI MAURIZIO	SI	-	17	ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA	SI	-
9	GIROLAMO LEONARDO	SI	-				

Presiede l'adunanza il **dott.ssa Ippolita Resta** nella qualità di **Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).

PROPOSTA DELIBERATIVA DI CONSIGLIO COMUNALE**SOGGETTO PROPONENTE: Assessore al Bilancio****OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.**

VISTI

- l'articolo 1, co. da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come ss.mm.ii., che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la nuova tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi (TARSU/TARES/TIA1/TIA2) applicati sino al 2013 a copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, co. 738, della L. 27 dicembre 2017, n. 160 come ss.mm.ii. ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, co. 1, della L. 481/1995 come ss.mm.ii. recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- l'art. 1, co. 527, della L. 205/2017 come ss.mm.ii., che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
 - *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...” (lett. h);*
 - *“(…) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;

RICHIAMATA, la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif e s.m.i con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2;*

ATTESO che:

- la citata delibera prevede, nella procedura di approvazione di cui all'art. 7, la predisposizione da parte del Gestore del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025;
- la delibera di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà;
- nella Regione Puglia, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti Ente di Governo d'Ambito (AGER

PUGLIA di seguito AGER);

- l'AGER, con la propria determinazione n. 140 del 26.04.2022 cui è allegata apposita relazione redatta ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, a seguito dell' *"analisi della documentazione prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR2"* e, conseguentemente, ha validato il PEF 2022-2025 del Comune di Turi trasmettendolo ad ARERA per la verifica della sua coerenza regolatoria, degli atti, dei dati e della documentazione, e dunque per la sua approvazione definitiva;
- in riferimento all'equilibrio economico finanziario si specifica che la determinazione del totale delle entrate tariffarie massime definite mediante l'applicazione del limite annuale di crescita è riconducibile agli aumenti per oneri di trattamento rifiuti da raccolta differenziata, soprattutto ingombranti, plastica e rifiuti spazzamento stradale;
- nel territorio comunale di Turi il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla ditta TECNOSERVICE SRL;

PRESO ATTO che:

- il PEF validato dall'Ente Territorialmente Competente per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte dai gestori, dell'affidatario dei servizi operativi e direttamente dall'Amministrazione Comunale, ammonta complessivamente a 2.290.245,00 euro;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA, il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

VISTO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;
- il comma 654, ai sensi del quale *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- il comma 683, in base al quale *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario; del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

RICHIAMATE le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni"* del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio"*;

RILEVATO, altresì, che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che *"per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio"*

di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate" con riferimento alle due annualità precedenti quella de PEF;

DATO ATTO, quindi, che in applicazione tanto delle richiamate "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L 147/2013", pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, il benchmark di riferimento tra fabbisogno standard e costo medio di settore per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023 relativamente al Comune di Turi è complessivamente pari a 37,25 cent €/kg;

EVIDENZIATO che il costo massimo riconosciuto nel PEF validato da AGER ed allegato alla presente, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023, è pari ad € 2.290.245,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 745.277,00

COSTI VARIABILI € 1.544.968,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7.8 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 71 e 72 ";

RILEVATO che a norma dell'art. 4 del D.P.R n. 158 del 27.04.1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire, pari ad € 2.290.245,00 attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate, che per l'anno 2023 risultano così ripartite:

Tipologia utenze	Numero utenze	Superfici (mq)	% Costi da attribuire	Costi attribuiti
Domestiche	6093	831.743	72,50%	€ 1.660.330,07
Non domestiche	583	84.520	27,50%	€ 629.914,93
Totali	6.759	920.263	100,00%	€ 2.290.245,00

TENUTO CONTO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe e nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R 158/1999, il Comune di Turi ha esercitato anche per l'anno 2023 la facoltà di cui al comma 652 dell'articolo unico della Legge 147/2013, determinando le tariffe in deroga ai coefficienti di cui all'allegato 1 del predetto D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria TARI, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, proposta per l'anno 2023 in applicazione delle utenze iscritte, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, riportate nella tabella di cui all'allegato B della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 4% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RIBADITO che il totale dei costi da coprire integralmente, pari ad € 2.290.245,00 attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate, che per l'anno 2023 risultano così ripartite: utenze domestiche, € 1.660.330,07 e € 629.914,93, utenze non domestiche;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VISTO l'art. 38 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della TARI: 1° rata entro il 30 aprile dell'anno di competenza; 2° rata entro il 31 luglio dell'anno di competenza; 3° rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza; 4° rata entro il 02 dicembre dell'anno di competenza; è facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

ATTESO che la Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga degli indicati termini di versamento TARI in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* e che *“i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato in G. Uff. Serie Generale n. 97 del 26-04-2023, che ha disposto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali; il richiamato differimento riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 3, comma 5-quinquies del D.L.228/2021 e ss.mm.ii., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa resa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, acquisito al prot. gen.le n. 12052 del 23.05.2023;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) **DI APPROVARE** tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente richiamato;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della validazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021/R/RIF di ARERA, del Piano Economico Finanziario TARI 2023 e dei documenti allo stesso allegati da parte dell'Ente Territorialmente Competente per la Regione Puglia - AGER - di cui alla Deliberazione n. 140 del 26 aprile 2022 del Direttore Generale dell'AGER, sub allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **DI DETERMINARE**, i valori dei parametri e coefficienti necessari alla definizione del Piano Economico Finanziario così come indicati nella Relazione di Validazione trasmessa unitamente alla Deliberazione n. 140 del 26 aprile 2022, riportata come allegato B quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-
- 4) DI APPROVARE, l'articolazione tariffaria TARI stabilita per l'anno 2023 ed applicata a decorrere dal 1° gennaio 2023 alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche iscritte negli elenchi del Comune di Turi, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e riportate nella tabella di cui all' allegato e della presente deliberazione;
- 5) DI FISSARE in € 2.290.245,00 il fabbisogno necessario all'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al precedente punto sub 2) del deliberato, derivante dal dato previsionale del gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023;
- 6) DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4% della tassa sui rifiuti per come deliberato dalla Città Metropolitana di Bari per l'anno 2023;
- 7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8) DI DICHIARARE la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale trascritto separatamente dalla ditta appaltatrice del Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono riportati in modo dettagliato gli eventuali interventi succedutisi.

In prosieguo di seduta si dà atto che sono presenti, oltre al Sindaco, i Consiglieri: Topputi, Gigantelli, Dell'Aera, Coppi, Girolamo, Di Bari, Netti, Bianco, Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo.

Sono assenti i Consiglieri: De Carolis, Resta O. e De Florio.

Il Sindaco-Presidente dell'Assemblea, dott.ssa Ippolita Resta, passa al quinto punto all'o.d.g. avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (l. 27 dicembre 2019, n. 160)".

Introduce il punto l'Assessore Gigantelli.

Non ci sono interventi.

Per la introduzione del presente punto all'ordine del giorno si fa espresso rinvio all'allegato Estratto del Resoconto verbale della seduta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Segue la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento, nella data del 26.05.2023, è stato licenziato dalla prima Commissione consiliare permanente, competente in materia, con il seguente esito: n. 4 voti favorevoli e n. 2 astenuti, giusta verbale in atti;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto;

con **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente come segue:

Consiglieri Presenti	N. 14* su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti	N. 11
Consiglieri Favorevoli	N. 9
Consiglieri Contrari	N. 2 (Conss.: Susca e Zaccheo)
Consiglieri Astenuti	N. 3 (Conss.: Palmisano, Tundo e Spinelli)

* Al momento della votazione mancano i Consiglieri: De Carolis, Resta O. e De Florio.

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva:

la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati così come emendati, ad oggetto “*Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2023 (l. 27 dicembre 2019, n. 160)*”.

INOLTRE, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali,

con **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente come segue:

<i>Consiglieri Presenti</i>	N. 14* su 17 assegnati e in carica
<i>Consiglieri Votanti</i>	N. 11
<i>Consiglieri Favorevoli</i>	N. 9
<i>Consiglieri Contrari</i>	N. 2 (Conss.: Susca e Zaccheo)
<i>Consiglieri Astenuti</i>	N. 3 (Conss.: Palmisano, Tundo e Spinelli)

* Al momento della votazione mancano i Consiglieri: De Carolis, Resta O. e De Florio.

DELIBERA

DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to dott.ssa Ippolita Resta

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 11/07/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, **11/07/2023**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to dott.ssa Roberta BELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/05/2023;

Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3[^], D.Lgs. n. 267/2000).

Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4[^], D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, **11/07/2023**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to dott.ssa Roberta Bello

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, **11/07/2023**

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Lucia Calabrese